CAPITOLO XVII
IL DIRITTO D'AUTORE DAVANTI ALLA "CREATIVITÀ" DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Commento all'art. 25

Niccolò Panigada

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il nuovo art. 1 della legge italiana sul diritto d'autore. – 3. La nuova regolamentazione per l'uso di opere protette tra *Text and Data Mining* e Intelligenza artificiale. – 4. Alcuni casi esaminati dalla giurisprudenza di opere generate dall'IA. – *Riferimenti bibliografici*.

1. *Premessa.*

L'intelligenza artificiale costituisce un potente strumento nel campo della creatività, rimodulando, non solo, l'atto creativo, ma anche interferendo con la tutela del diritto d'autore e con la verifica dell'autenticità delle opere d'arte e dell'ingegno. La produzione creativa risente, infatti, dello sviluppo delle nuove tecnologie, da un lato permettendo la creazione di nuovi prodotti di controversa proprietà, dall'altro, favorendo i processi di verifica e autenticazione delle opere così generate.

Si pensi, a titolo meramente esplicativo, al mondo dell'arte. L'IA può costituire un facile strumento per incrementare la contraffazione, ma contemporaneamente il mezzo più efficace per prevenirla e reprimerla. Un esempio può aiutare a comprendere. Il progetto "Next Rembrandt" [1] si era posto l'obiettivo

[1] Il progetto è nato grazie alla collaborazione di un gruppo di ricercatori informatici e grazie al coinvolgimento di Microsoft, Delt Polytechnic, Rembrandt House Museum di Amsterdam e della Muritshuis. L'idea del progetto era in realtà di un inserzionista chiamato Bas Korsten, ed è stata commissionata da ING Bank.

La realizzazione del Progetto ha richiesto 18 mesi di studi e ricerche, al fine di riprodurre perfettamente non solo la tecnica di Rembrandt, ma anche la sua anima che caratterizzava le sue opere, come se l'algoritmo fosse stato in grado di riprodurre la capacità unica dell'uomo di creare arte. L'opera è stata esposta alla Galerie Looiersgracht 60 di Amsterdam il 19 aprile 2016.

di realizzare un dipinto di Rembrandt attraverso un sistema di intelligenza artificiale che riproducesse con esattezza lo stile dell'artista. L'IA è stata in grado di ricreare il *modus operandi* di Rembrandt, sollevando in questo modo inevitabili quesiti sul diritto d'autore. Questo esperimento, infatti, dimostra come l'intelligenza artificiale possa essere adoperata per individuare le opere contraffatte, ma anche per produrle.

In questo senso nel marzo del 2022, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale aveva pubblicato uno Studio sull'impatto, le violazioni e le applicazioni da parte dell'intelligenza artificiale al diritto d'autore, dei disegni e modelli [2]. Le conclusioni di detto Studio identificavano una serie di punti chiave che avrebbero dovuto essere approfonditi o sviluppati nei rapporti tra diritto d'autore e intelligenza artificiale. In particolare, veniva individuata un'opportunità nell'utilizzo dell'IA per rilevare e prevenire le violazioni del copyright, sebbene, allo stesso tempo, una delle principali limitazioni fosse costituita dal mancato accesso a tutti quei dati necessari per una effettiva e piena tutela del diritto d'autore. Lo Studio rilevava anche il lato negativo dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di opere dell'ingegno, evidenziandone il sempre maggiore uso per fini criminali (si citavano i video di musica *deepfake*).

Le questioni che ancora oggi spesso vengono discusse erano già state evidenziate e poste all'attenzione dei soggetti pubblici e privati a partire da questo Studio ed è proprio su queste tematiche che il Parlamento italiano ha provato ad intervenire.

Il Capo IV della legge italiana sull'intelligenza artificiale, rubricato «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore», si pone l'obiettivo di tutelare il diritto d'autore davanti al sempre maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tale capo è costituito soltanto dall'art. 25 che apporta una serie di modifiche alla legge n. 633/1941, fonte principale per il diritto d'autore e, più in generale, per tutti i diritti ad esso connessi.

Nello specifico, la novella legislativa interviene attraverso due aggiunte alla legge n. 633/1941: una al primo comma dell'art. 1 e l'altra prevedendo un nuovo articolo successivo all'art. 70-*sexies*.

A commento del progetto si veda P. SAPEGNO, *The Next Rembrandt. Se il computer scalzerà gli artisti, il mondo perderà l'anima?*, in *Arts life*, 13 aprile 2016.

[2] Lo studio era stato effettuato dall'Ufficio dell'Unione europea sulla proprietà intellettuale ed è reperibile al seguente https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Impact_AI_on_the_Infringement_and_Enforcement_CR_Designs/2022_Impact_AI_on_the_Infringement_and_Enforcement_CR_Designs_FullR_en.pdf.

L'ottica del legislatore italiano rimane sempre quella della protezione della privacy, dei dati personali e dei diritti fondamentali, nel solco creato dal diritto europeo da un lato con il c.d. Regolamento GDPR (2016/679), dall'altro con il Regolamento sull'intelligenza artificiale (2024/1689) e dall'altro ancora con la Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.

2. *Il nuovo art. 1 della legge italiana sul diritto d'autore.*

Prima della modifica, l'art. 1 della legge n. 633/1941 sanciva una generica protezione delle opere dell'ingegno, ma l'avvento dell'IA ha spinto il legislatore italiano a precisare la portata di questa tutela attraverso la legge n. 132/2025. Ora, infatti, è specificato che sono protette dalla legge sul diritto d'autore esclusivamente quelle opere dell'ingegno che siano umane e non create artificialmente. In altri termini, si accetta che esistano software che possono creare opere rientranti nella categoria dei prodotti dell'ingegno, ma che, tuttavia, esse non godono di quelle tutele specificate dalla legge sul diritto d'autore.

Pertanto, questa prima aggiunta all'art. 1 della legge n. 633/1941, prevista dalla legge italiana sull'intelligenza artificiale, può risultare apparentemente banale, ma in realtà esprime chiaramente due concetti fondamentali: anzitutto, il riconoscimento dell'intelligenza artificiale come strumento di produzione paragonabile a quello umano, ma, allo stesso tempo, la necessità di privilegiare e tutelare solamente le opere dell'ingegno umano, chiarendone in questo modo la loro importanza e centralità.

Questo aspetto viene reso ancora più evidente dalla seconda modifica apportata all'art. 1 della legge sul diritto d'autore. Infatti, le garanzie della legge n. 633/1941 possono anche estendersi alle opere letterarie, musicali, di arti figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche se prodotte con l'aiuto di sistemi di intelligenza, purché, però, siano il prodotto del lavoro intellettuale dell'autore. Viene in questo modo evidenziato ulteriormente il carattere umanocentrico della disciplina in materia di intelligenza artificiale.

3. *La nuova regolamentazione per l'uso di opere protette tra* Text and Data Mining *e Intelligenza artificiale.*

La legge italiana sull'intelligenza artificiale ha anche inserito l'art. 70-*septies* alla legge n. 633/1941. La nuova disciplina fissa due punti fondamentali: il

rispetto della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e una serie di limitazioni all'attività di riproduzione ed estrazione di dati o testo da opere e altri contenuti online (comprese le banche dati) realizzata attraverso l'IA.

La Convenzione di Berna, firmata nel 1886, rappresenta il principale trattato internazionale sul diritto d'autore. Tra i suoi principi cardine si possono annoverare il fatto che l'autore umano che abbia creato l'opera sia il suo proprietario e che il suo diritto sorge al momento della creazione dell'opera senza necessità di alcuna formalità amministrativa. Inoltre, secondo la Convenzione le opere originarie di uno Stato contrante devono ricevere in ogni altro Stato contraente la medesima protezione accordata alle opere dei cittadini di quello Stato. Qualora nello Stato d'origine dell'opera non vi sia alcuna forma di tutela, non viene pregiudicato il godimento dei diritti derivanti dalla creazione dell'opera.

La Convenzione di Berna è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 399/1978 che, tra l'altro, delegava il Governo ad adottare una serie di modifiche alla già vigente normativa in materia di diritto d'autore.

Fermi in ogni caso i principi sanciti da questo trattato internazionale la legge italiana sull'intelligenza artificiale prevede alcune limitazioni all'attività di estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) da opere o altri materiali contenuti in rete o in banche dati attraverso sistemi di IA. Il *text and data mining* ricomprende «qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni» [3]. È chiaro che questa attività può influire sul diritto d'autore, favorendo la circolazione di opere generate dall'IA ma presentate come creazioni umane.

I limiti che vengono individuati sono quelli di cui agli artt. 70-*ter* e 70-*quater* della legge n. 633/1941. Tali articoli costituiscono l'attuazione nel diritto italiano della già citata Direttiva europea 2019/790.

L'art. 70-*ter* introduce una specifica eccezione al diritto d'autore volta a consentire attività di *text and data mining* sulle opere letterarie ed artistiche, a favore di determinati soggetti qualificati. In particolare, la norma legittima gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a effettuare riproduzioni di opere e altri materiali cui abbiano lecitamente accesso, esclusivamente per finalità di ricerca scientifica. Tali riproduzioni sono funzionali all'estrazione di testo e dati, intesa come qualsiasi tecnica automatizzata diretta ad analizzare grandi

[3] Questa è la definizione che viene data dall'art. 2 della direttiva europea 2019/790 del Parlamento e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

quantità di testi, immagini, suoni, dati o metadati in formato digitale.

Nel caso delle opere artistiche, ad esempio, ciò consente l'analisi computazionale di immagini, opere audiovisive e sonore, nonché dei relativi metadati, al fine di individuare modelli, tendenze, ricorrenze stilistiche o correlazioni di natura scientifica. Le copie realizzate nell'ambito di tali attività possono essere conservate, purché siano adottate adeguate misure di sicurezza, e utilizzate unicamente per scopi di ricerca, inclusa la verifica dei risultati ottenuti. La norma consente inoltre la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca, a condizione che essi siano espressi in nuove opere originali e non comportino la diffusione delle opere analizzate. L'eccezione ha carattere imperativo, essendo nulle le pattuizioni contrattuali che ne limitino l'esercizio nei limiti previsti dalla legge.

Rispetto all'art. 70-*ter*, l'art. 70-*quater* adotta una disciplina distinta e complementare, presentando un ambito soggettivo più ampio, poiché non limita l'eccezione a organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, ma la rende potenzialmente fruibile da qualsiasi soggetto. Tuttavia, tale apertura è bilanciata da limiti più stringenti: le copie e le estrazioni possono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del TDM e non per successive attività di verifica o riuso. Inoltre, a differenza dell'art. 70-*ter*, l'eccezione non è inderogabile, poiché i titolari dei diritti possono escluderne l'applicazione mediante una riserva espressa. In comune con l'art. 70-*ter*, l'art. 70-*quater* condivide la nozione ampia e tecnologicamente neutra di *text and data mining* e l'obbligo di adottare adeguate misure di sicurezza. Nel complesso, le due disposizioni riflettono un bilanciamento differenziato tra tutela dei diritti d'autore e promozione dell'analisi automatizzata dei contenuti digitali [4].

4. *Alcuni casi esaminati dalla giurisprudenza di opere generate dall'IA.*

Oggi grazie ad algoritmi avanzati, è possibile realizzare opere dell'ingegno di grande valore, estendendo in questo modo i confini tradizionali del concetto di attività creativa. Questa, infatti, deve considerare ormai la possibilità di una integrazione da parte degli strumenti di IA.

Un esempio è il ritratto di Edmondo de Belany, realizzato tramite reti neurali, poi impresso su tela, che è stato venduto all'asta da Christie's per 432.500 dollari, quando il suo prezzo stimato era compreso tra i 7.000 e i 10.000 dollari [5].

---

[4] Si veda la lettura data anche da B. CUNEGATTI, *Il diritto d'autore. Profili giuridici e applicativi*, Editrice bibliografica, Milano, 2025, p. 162 ss.

[5] F. FERRARI, *La tutela autorale dell'opera d'arte creata dall'intelligenza artificiale: qualche considerazione introduttiva* in *Arte e diritto*, n. 2/2022, p. 95 ss.

Anche i primi musei iniziano ad acquistare opere d'arte create con intelligenza artificiale, a testimonianza del ruolo che ormai oggi queste nuove forme d'arte detengono. Un esempio ne è il Moma che ha posto nella sua collezione permanente due opere d'arte realizzate dall'IA [6].

Il processo di creazione avviene attraverso uno strumento specifico, chiamato GAN (*generative adversarial networks*). Le reti generative avversarie sono reti neurali, composte da una coppia di elementi fondamentali: un generatore e un discriminatore. Il generatore genera nuovi dati, che sono, in questo caso specifico, nuovi dipinti originali; il discriminatore, invece, verifica che questi nuovi "prodotti" siano diversi da quelli creati artificialmente. In altre parole, il generatore si comporta come un "falsario", mentre il discriminatore rileva i falsi. Entrambi questi strumenti vengono addestrati con immagini reali, imparando a generare altre immagini che sono effettivamente credibili e appetibili sul mercato.

Una volta che la macchina è stata addestrata, all'uomo non resta che dare un *input* più o meno dettagliato, che permetterà all'algoritmo di creare un'opera d'arte in base alle indicazioni date [7].

L'intelligenza artificiale, quindi, offre nuove opportunità di espressione, integrandosi pienamente nel processo creativo, ma solleva anche grandi interrogativi. È infatti possibile detenere la paternità di un'opera generata tramite IA? Oppure è l'algoritmo a detenerne i diritti? E ancora può definirsi in via più generale opera d'arte una produzione dell'IA, che in realtà nasce da un processo primordiale imitativo dell'uomo? La rielaborazione di immagini e opere altrui costituisce una forma autonoma di arte [8]?

Nasce un vero e proprio dibattito se le opere d'arte generate con l'intelligenza artificiale possano essere considerate arte o meno. Alcuni studiosi sostengono che l'empatia e l'emozione siano parte integrante del processo creativo, quindi

---

[6] Le opere in questione sono "Unsupervised Machine Hallucinatios" dell'artista turco Refik e "3face" dell'artista cinese Ian Cheng. La prima opera è composta da uno schermo che trasmette opere digitali, creato da un algoritmo che riprende le opere dell'archivio del Moma. "3face" invece è un'opera che si adatta alla personalità del suo proprietario, analizzando i cambiamenti associati al portafoglio blockchain del proprietario. Entrambi fanno parte della collezione permanente del MoMa. Si veda per una disamina più approfondita L. COCCIOLILLO, *Due opere generate dall'intelligenza artificiale entrano in collezione al MoMA*, in *Atribune*, 28 ottobre 2023.

[7] M.S. BOTTAI, *The next Rembrandt. Esperimenti di AI e Storia dell'arte*, in *Art'usi*, 13 dicembre 2020.

[8] Questi sono gli interrogativi che si pone anche V. IAIA, *Intelligenza Artificiale generativa e diritto d'autore: problematiche di* input *e di* output, in R. RAZZANTE (a cura di), *Manuale sull'Intelligenza Artificiale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 221.

la loro assenza nella creazione di opere d'arte attraverso l'IA, determina l'impossibilità di considerarla come arte. Altri invece si riferiscono al fatto che la conoscenza, l'esperienza e la visione dell'artista possono essere trasferite in un sistema di intelligenza artificiale, che di conseguenza potrebbe essere considerato un nuovo strumento dell'arte e dell'espressività umana.

Si tratta di domande aperte su cui è intervenuta anche la Corte di cassazione italiana con l'ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1107 [9].

Il caso specifico riguardava un contenzioso con la Rai (Radiotelevisione italiana), accusata di aver riprodotto illegittimamente un fiore digitale, durante il Festival di Sanremo del 2016.

L'autore dell'opera, denominata "*Scent of the night*" infatti, aveva chiesto il risarcimento dei danni, oltre che la rimozione dell'opera dal sito internet della Rai.

Nelle tre fasi di giudizio, al richiedente è stato concesso il riconoscimento della paternità dell'opera e un risarcimento dei danni, in linea con l'art. 1 della legge n. 633/1941.

Secondo la Corte di cassazione il fiore, seppur creato con un software, rientrava nel concetto di creatività tutelato dalla legge, trattandosi di un atto di ingegno. La legge italiana sul diritto d'autore, infatti, tutela gli autori delle opere sia sotto un profilo patrimoniale che morale, garantendo una protezione a tutte quelle opere che hanno un carattere creativo. L'opera deve, pertanto, essere nuova, rappresentando qualcosa che ancora non esiste e la sua proprietà si acquisisce con la sola creazione dell'opera stessa.

I giudici della Cassazione hanno, dunque, concluso che la rielaborazione del fiore costituisce espressione di un'idea connotata da originalità e quindi come tale meritevole di tutela.

Tale valutazione viene rafforzata se l'opera ha una sua collocazione autonoma rispetto al contesto in cui è inserita e se raggiunta da specifiche visualizzazioni o commenti che possano in qualche modo comprovare la sua unicità.

Nel caso concreto pur non determinando regole certe, la Cassazione ha valorizzato anche lo specifico contesto in cui l'opera è stata utilizzata e le relative modalità (ovvero come parte della scenografia del Festival di Sanremo).

Infatti, il concetto di creatività non coincide con originalità e novità assoluta ma è un'espressione della visione personale dell'artista nella rappresentazione di un determinato oggetto. È, quindi, la visione personale di un autore ad essere considerata creativa.

Pertanto, l'opera presentava un carattere creativo tale da rientrare nella

[9] Per un commento si veda S. RUGGIERO, *La tutela autorale delle opere generate con l'ausilio di Intelligenza artificiale*, in *Media Laws*, 5 aprile 2023.

proprietà del ricorrente e quindi meritarne una tutela specifica. Infatti, non si trattava di una semplice riproduzione di un fiore, ma di una rielaborazione da parte dell'autore stesso.

Implicitamente la stessa Rai ne aveva riconosciuto il carattere creativo e personale, in quanto l'aveva esposta, esaltandone il valore simbolico.

Allo stesso tempo, la Corte di cassazione riconosce che si tratta di temi "inesplorati" nella giurisprudenza e che quindi si prestano, nell'attuale quadro normativo, a letture incerte e non ancora definite.

Questo caso specifico costituisce un primo esempio di applicazione del diritto autorale alle opere create con intelligenza artificiale. Infatti, trattasi di un riconoscimento di tali opere in ragione del tasso creativo intrinseco delle stesse, indipendentemente dall'utilizzo o meno di macchine.

Di opposto parere risulta, al momento, essere la giurisprudenza degli Stati Uniti; un giudice federale di Washington D.C. ha infatti decretato che tali opere non possono essere protette da copyright. La decisione deriva dal fatto che queste opere sono prive di coinvolgimento umano. Il caso specifico riguardava un'opera, intitolata "*A recent entrance to paradise*", ritraente un arco sopra i binari ferroviari, che era stata creata da un algoritmo. L'ufficio del copyright americano si era rifiutato di proteggere l'immagine, perché la considerava in contrasto con la legge sul diritto di autore, che richiede che ci sia una componente umana nel processo di creazione [10].

Da un punto di vista tecnico, l'intelligenza artificiale è in grado di realizzare opere con diversi gradi di autonomia: *computer generated work*, quando l'opera è creata dalla sola intelligenza artificiale; *computer aided work*, quando l'intelligenza artificiale aiuta nel processo produttivo [11].

In conclusione, il diritto di autore serve come incentivo al lavoro creativo, che tramite la diffusione di nuove conoscenze crea un beneficio per la collettività.

Rimane ancora aperta la possibilità che le opere create con l'intelligenza artificiale possano essere tutelate attraverso i cosiddetti diritti connessi (Titolo II della legge n. 633/1941). I diritti connessi riguardano tutti quei diritti che sono legati al diritto d'autore ma tutelano soggetti diversi da quelli degli autori originali. Questi soggetti sono tutti coloro che partecipano alla realizzazione, produzione e diffusione delle opere, anche se non ne sono gli autori stessi [12].

---

[10] G. GIAUME, *L'arte generata dall'intelligenza artificiale non ha diritti d'autore, dicono negli Usa*, in *Artribune*, 29 ottobre 2023.

[11] S. RUGGIERO, *op. cit.*

[12] L'art. 99-*bis* recita: «È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale

I diritti connessi conferiscono una tutela economica per lo sfruttamento delle opere a soggetti legati al creatore della stessa. Con riguardo alle opere create con l'intelligenza artificiale, questi diritti sono previsti per l'utilizzatore dell'intelligenza artificiale, che ha dato l'*input* al software per la realizzazione dell'opera [13].

Accanto a questa possibile tutela si segnala la posizione di chi, invece, propone una tutela fondata sul diritto dei contratti a seguito della nascita di un nuovo mercato: quello delle opere dell'ingegno create dall'IA. Il diritto d'autore, infatti, difficilmente si concilierebbe con opere il cui processo di realizzazione è in mano ad una macchina, mentre permane l'intervento umano nel dare l'*input* alla creazione dell'opera [14].

Riferimenti bibliografici.

BOTTAI M.S., *The next Rembrandt. Esperimenti di AI e Storia dell'arte*, in *Art'usi*, 13 dicembre 2020.

COCCIOLILLO L., *Due opere generate dall'intelligenza artificiale entrano in collezione al MoMA*, in *Atribune*, 28 ottobre 2023.

CUNEGATTI B., *Il diritto d'autore. Profili giuridici e applicativi*, Editrice bibliografica, Milano, 2025.

FERRARI F., *La tutela autorale dell'opera d'arte creata dall'intelligenza artificiale: qualche considerazione introduttiva* in *Arte e diritto*, n. 2/2022.

GIAUME G., *L'arte generata dall'intelligenza artificiale non ha diritti d'autore, dicono negli Usa*, in *Artribune*, 29 ottobre 2023.

IAIA V., *Intelligenza Artificiale generativa e diritto d'autore: problematiche di* input *e di* output, in R. RAZZANTE (a cura di) *Manuale sull'Intelligenza Artificiale*, Giappichelli, Torino, 2024.

NIVARRA L., *Intelligenza artificiale e violazione della proprietà intellettuale*, in *European Journal of Privacy Law & Tchnologies*, n. 2/2024.

RUGGIERO S., *La tutela autorale delle opere generate con l'ausilio di Intelligenza artificiale*, in *MediaLaws*, 5 aprile 2023.

SAPEGNO P., *The Next Rembrandt. Se il computer scalzerà gli artisti, il mondo perderà l'anima?*, in *Arts life*, 13 aprile 2016.

---

nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico». Per alcune considerazioni si veda S. RUGGIERO, *op. cit.*

[13] S. RUGGIERO, *op. cit.*

[14] La tesi è sostenuta da L. NIVARRA, *Intelligenza artificiale e violazione della proprietà intellettuale*, in *European Journal of Privacy Law & Tchnologies*, n. 2/2024, pp. 100-101.